



CITTÀ DI PORTO SAN GIORGIO

PROVINCIA DI FERMO

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 34 DEL 30/07/2020

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 107 COMMA 5 DEL DL 18/2020 CONVERTITO DALLA LEGGE 27 DEL 24.04.2020

L'anno duemilaventi, addì trenta, del mese di Luglio dalle ore 20:24, presso la Sala delle Adunanze Consiliari del Palazzo Municipale ovvero come indicato a verbale nei casi di videoconferenza, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale sotto la presidenza di Dott. CATALINI GIUSEPPE.

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
LOIRA NICOLA	SI	CATALINI GIUSEPPE	SI
CIABATTONI CATIA	--	BISONNI RENATO	SI
DI VIRGILIO ANDREA	SI	AGOSTINI ANDREA	--
COSSIRI ANTONELLO	SI	BRAGAGNOLO FABIO	--
CLEMENTI GIACOMO	SI	PETROZZI RENZO	SI
BONANNO ROBERTA	SI	DEL VECCHIO CARLO	--
PASQUINI STAMURA	SI	MARINANGELI MARCO	SI
LANCIOTTI CARLOTTA	SI	VITTURINI MARIA LINA	SI
DE LUNA CHRISTIAN	SI		

Presenti n° 13 Assenti n° 4

Sono altresì presenti i seguenti Assessori:

BALDASSARRI ELISABETTA,SILVESTRINI MASSIMO,VARLOTTA FILOMENA

Partecipa il Segretario Generale Dott. VESPRINI DINO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dott. CATALINI GIUSEPPE, nella sua qualità di Presidente, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra riportato.

La seduta è pubblica.

6) Approvazione tariffe TARI 2020 in attuazione dell'art. 107 comma 5 del DL 18/2020 convertito dalla legge 27 del 24.04.2020

Discussione ed interventi omessi e riportati nella registrazione/trascrizione in atti così come descritto nel punto 5 dell'o.d.g.

Si precisa che il consigliere Marinangeli, presente alla discussione, al momento del voto risulta assente.

Premesso che:

- con la legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore, l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- il comma 704 della citata legge di stabilità ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (istitutivo della TARES) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e conseguentemente, con decorrenza 31.12.2013 cessa di avere applicazione il tributo TARES, ferme restando le obbligazioni sorte prima di predetta data;
- la disciplina TARI è stata successivamente modificata dall'art. 1 del D.L. n. 16 del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68 del 2 maggio 2014;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento Comunale che disciplina la componente TARI della IUC, successivamente modificato con atti n. 32 del 30.07.2015, n. 12 del 29.04.2016 e 56 del 16.10.2018;
- con la legge 160 del 27/12/2019 Legge di Bilancio per il 2020 è stata abolita la IUC, ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI;
- con Delibera di Consiglio comunale n. 9 del 21.05.2020 è stato approvato il Regolamento di disciplina della Tari alla luce delle modifiche normative introdotte dalla legge n. 160/2019:

Premesso altresì che il tributo TARI è istituito per la copertura integrale degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, comprensivi di tutti i costi relativi ad investimenti per opere e relativi ammortamenti, nonché di tutti i costi d'esercizio del servizio di gestione dei rifiuti, inclusi i costi dello smaltimento dei rifiuti nelle discariche ed i costi per il servizio di spazzamento e lavaggio delle strade pubbliche;

Preso atto che con la Legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017) sono stati attribuiti all'autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, specifici compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, tanto che la nuova autorità di regolazione per Energia, Reti ed Ambiente (ARERA) ha emanato la deliberazione 443 del 31.10.2019, con la quale ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) da applicarsi dal primo gennaio 2020, oltre che le modalità procedurali e le tempistiche per la determinazione delle tariffe;

Vista in proposito la Relazione ad oggetto "NUOVO METODO TARIFFARIO PER LA PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E PROCEDURA DI APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2020", predisposta dall'Ufficio Tributi, ed allegata SUB

B) alla presente proposta di deliberazione a costituirne parte integrante e sostanziale, dove sono illustrati i contenuti del nuovo metodo che in parte modifica le disposizioni del DPR 158/99 che regolavano la predisposizione dei Piani economici Finanziari fino allo scorso anno;

Considerato che il nuovo MTR riguarda esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sul metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare per tale aspetto il DPR 158/1999 ossia il Metodo Normalizzato, ancorato su coefficienti potenziali di produzione del rifiuto per cui le tariffe a carico dell'utenza continueranno ad essere caratterizzate dalle consuete due componenti (quota fissa e quota variabile, da definire sulla base dei coefficienti di produttività indicati nel DPR 158/99 stesso), nonché dalla suddivisione in utenze domestiche e non domestiche sulla base delle categorie omogenee.

Dato atto che il Comune determina le tariffe della tassa sui rifiuti secondo quanto previsto dai commi 651 e 652 dell'art. 1 della legge 147/2013 e che in particolare il comma 652, così come da ultimo modificato dalla legge 145/2019 che ne ha disposto la proroga anche per l'anno 2019, prevede la possibilità di adottare i coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe di cui all'allegato 1 del DPR 158/99, con valori inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati fino al 50%;

Vista in proposito la disposizione di cui all'art. 57-bis comma 1 lettera a) del decreto fiscale (DL 124/2019 convertito in legge 157/2019) che conferma la proroga, ormai consueta della modalità di misurazione della Tari prevista dal citato comma 652 disponendo che resterà in essere "fino a diversa regolamentazione dell'Autorità";

Considerato:

- che la tariffa TARI è composta da una quota fissa legata alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità degli oneri di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi;
- che le tariffe si dividono in "domestiche" per le quali, accanto alla superficie imponibile dell'abitazione, viene considerato anche il numero dei componenti del nucleo familiare e "non domestiche" con una differenziazione sulla base delle stesse categorie precedentemente utilizzate per la TARES, caratterizzate da una componente fissa ed una variabile;

Considerato altresì:

- che il blocco dell'aumento dei tributi comunali introdotto dall'art. 1, comma 26 L. 208/2015 non più in vigore dall'anno 2019 in ogni caso non si applicava alla TARI, dovendo garantire con il tributo la copertura del costo del servizio, a fronte delle sue possibili variazioni;
- che ARERA con la delibera 443/2019 ha fissato i limiti di crescita delle tariffe disponendo che queste potranno essere incrementate fino al valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata ed il miglioramento della produttività, salvo il caso in cui l'Ente territorialmente competente, (che nel nostro caso è l'ATO-4 Rifiuti presso la Provincia di Fermo), ritenga necessario approvare

tariffe più alte, per il raggiungimento di obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario;

Dato atto che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che il Consiglio comunale debba approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;

Richiamati:

- l'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che il Bilancio di Previsione deve essere approvato entro il 31.12 dell'anno precedente e che tale termine può essere differito con decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze
- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, *“le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- l'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;
- il comma 3, ultimo capoverso, dell'art. 193 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 1, comma 444, della legge n. 228/2012, che stabilisce che l'Ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza, per il ripristino degli equilibri di bilancio, entro la data stabilita per la deliberazione della salvaguardia degli equilibri di bilancio;

Dato atto, così come meglio specificato nell'allegata relazione, che ai fini dell'approvazione delle tariffe Tari 2020 da parte del Consiglio Comunale, secondo la procedura delineata dalla Delibera 443/2019 è necessario il provvedimento di validazione del PEF cd “grezzo” da parte dell'Ente Territorialmente competente che risulta individuato nell'ATO 4 –Rifiuti c/o la Provincia di Fermo;

Rilevato che il Comune di Porto San Giorgio con nota prot. 8944 del 27.04.2020, depositata al fascicolo elettronico, ha inoltrato tramite PEC, alla Provincia di Fermo, nel suo ruolo di Ente Territorialmente competente, sia i dati relativi ai propri costi sostenuti

nell'anno 2018 (anno di riferimento per il PEF 2020), sia quelli sostenuti sempre nel 2018 dal soggetto gestore SGDS MULTISERVIZI SRL redatti in base al nuovo MTR secondo le modalità operative di trasmissione definite da ARERA nella delibera 443/2019, il tutto al fine di procedere all'attività istruttoria finalizzata alla validazione del Piano economico finanziario per il 2020;

Considerato che l'approvazione da parte di ARERA del nuovo MTR immediatamente operativo ha fatto emergere notevoli e diffuse difficoltà che hanno portato il Legislatore alla modifica dell'art. 57 bis del DL 124 del 26/10/2019 convertito con modifiche dalla legge 157/2019, prevedendo che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 dell'art. 1 della legge 147/2016 e all'art. 1 comma 169 della legge 296/2006, approvano le tariffe ed i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile 2020. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*, di fatto "sganciando" per l'anno 2020, il termine di approvazione delle tariffe Tari da quello di approvazione del Bilancio;

Viste le Deliberazioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti ed ambiente emanate successivamente alla Deliberazione 443/2019 sopra richiamata:

- n. 57/2020 ad oggetto: "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente";
- n. 158/2020 ad oggetto" Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19";
- n. 238/2020 ad oggetto: "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Preso atto che in seguito allo stato di emergenza nazionale causato dall'epidemia di COVID-19, sono stati emanati, prima il DL 18 marzo 2020 cd decreto "Cura Italia" convertito con modifiche dalla legge 27 del 24 aprile 2020, e successivamente il DL 34 del 19.05.2020 cd "decreto Rilancio" attualmente in fase di conversione, dai quali emerge quanto segue:

- l'art. 107 comma 2 del DL "Cura Italia" dispone la proroga al 31.07.2020 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali;
- l'art. 107 comma 5 sempre del DL "Cura Italia" dà la possibilità ai Comuni, in deroga all'art. 1 commi 654 e 683 della Legge 147/2013 di approvare le tariffe della Tari adottate per l'anno 2019 anche per il 2020, provvedendo poi alla determinazione ed approvazione del PEF per l'anno 2020 entro il 31.12.2020 e che eventuali conguagli tra i costi risultanti dal PEF 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potranno essere "spalmati" su tre anni a partire dal 2021;
- l'art. 138 del DL "Rilancio", abrogando il comma 4 dell'art. 107 del DL "Cura Italia" determina l'allineamento dei termini di approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI ed IMU con il termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2020;

Vista la nota dell'ATA 4 Rifiuti c/o la Provincia di Fermo, pervenuta al protocollo dell'Ente n. 9117 del 29.04.2020, depositata al fascicolo elettronico con la quale vengono invitati i

40 Comuni della Provincia a prendere una decisione univoca in merito alle tariffe Tari da adottare per il 2020 al fine di mantenere uniformità di comportamenti all'interno dell'ambito, suggerendo di avvalersi della facoltà indicata dal comma 5 dell'art. 107 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27/2020;

Ritenuto opportuno, per il contesto sopra illustrato, avvalersi del citato art. 107 comma 5 del DL "Cura Italia" confermando le tariffe approvate e già applicate per l'anno 2019 con l'intento di approvare il PEF 2020 entro il prossimo 31 dicembre non appena l'Ente Territorialmente competente sarà in grado di procedere con gli adempimenti di propria competenza sulla base della documentazione che questo Ente ha già inoltrato allo stesso ETC (ATO Provinciale) in data 27.04.2020;

Visto il Bilancio di Previsione per il triennio 2020-2023 approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 21.05.2020, dove nell'apposita previsione di entrata relativa alla TARI è stata iscritta la somma di euro 3.283.570,00;

Dato atto infine che l'art. 44, comma 2 del Regolamento TARI, approvato con Delibera n. 9 del 21.05.2020, prevede che in sede di deliberazione annuale delle tariffe della TARI vengono stabilite le scadenze ed il numero delle rate di versamento del tributo e che si ritiene di suddividere il pagamento della TARI 2020 nelle seguenti scadenze :

- 31.10.2020
- 30.11.2020
- 31.12.2020

tenendo presenti le disposizioni di cui al vigente art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla legge 214/2011;

Richiamato l'art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 così come modificato dall'art. 15-bis del DL 34/2019 convertito con modificazioni dalla legge 58/2019, ove si prevede l'invio delle deliberazioni tariffarie e regolamentari al Ministero dell'Economia e delle Finanze, in modalità telematica entro il 14 ottobre, condizione necessaria e sufficiente per la pubblicazione entro il 28 ottobre sul portale del federalismo fiscale, pubblicazione che è ora, condizione di efficacia delle medesime;

Vista la proposta di Deliberazione Consiliare n. 1149 del 22.06.2020 ad oggetto: "Integrazione Regolamento Tari 2020: agevolazioni Covid-19 attività produttive";

Visto che sulla presente proposta occorre acquisire:

- il parere di regolarità tecnica del Segretario Generale nella sua qualità di Dirigente del Settore Segreteria Generale – Servizio Tributi, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;
- il parere di regolarità contabile del Dirigente del IV Settore Servizio ragioneria, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000;

Visto il D. Lgs 18/08/2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;

Visto lo Statuto Comunale;

per le ragioni sopra esposte,

SI PROPONE DI DELIBERARE COME SEGUE

1. Di approvare quanto in narrativa quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che il Comune di Porto San Giorgio con nota prot. 8944 del 27.04.2020, depositata al fascicolo elettronico, ha inoltrato tramite PEC, alla Provincia di Fermo, nel suo ruolo di Ente Territorialmente competente, sia i dati relativi ai propri costi sostenuti nell'anno 2018 (anno di riferimento per il Pef 2020) sia quelli sostenuti sempre nel 2018 dal soggetto gestore SGDS MULTISERVIZI SRL redatti in base al nuovo MTR secondo le modalità operative di trasmissione definite da ARERA nella delibera 443/2019, il tutto al fine di procedere all'attività istruttoria finalizzata alla validazione del Piano economico finanziario per il 2020;
3. Di avvalersi, per quanto espresso in premessa, della facoltà concessa ai Comuni dal comma 5 dell'art. 107 del DL 18/2020 convertito con modificazioni dalla legge 27 del 24.04.2020, e quindi di approvare per l'anno 2020 le tariffe già adottate per il 2019, quali risultano dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 29.03.2019 e relativo PEF ivi allegato cui si rinvia;
4. Di approvare, in attuazione del precedente punto 3 le tariffe Tari, debitamente rettificata in virtù di quanto disposto dall'art. 58-quinquies del DL 124/2019 convertito in legge 157/2019, così come riportate nell'allegato SUB A) al presente provvedimento a costituirne parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che nell'apposita previsione di entrata del di bilancio di previsione 2020 è stata iscritta la risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati pari ad euro 3.283.570,00 e che si provvederà a rettificare la suddetta somma alla luce delle risultanze del PEF che sarà adottato nel 2020 secondo la metodologia ARERA (Nuovo MTR) nella prima variazione di Bilancio utile;
6. Di stabilire, ai sensi dell'art. 31 comma 2 del vigente Regolamento TARI approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 21.05.2020, che le scadenze del tributo per l'anno 2020 sono fissate, nelle seguenti 3 rate:
 - 31.10.2020
 - 30.11.2020
 - 31.12.2020

tenendo presenti le disposizioni di cui al vigente art. 13 comma 15 ter del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla legge 214/2011;

7. Di dare atto che nella fase della elaborazione del ruolo ordinario Tari 2020 saranno applicate le riduzioni/esenzioni previste dagli artt. 20 comma 10 e 24-bis del Regolamento Tari di cui alla proposta di Deliberazione di Consiglio Comunale n. 1298 del 13.07.2020 ad oggetto "Integrazione Regolamento Tari 2020: agevolazioni Covid-19 attività produttive" in fase di approvazione;
8. Di trasmettere telematicamente, entro il 14 ottobre, l'atto approvato con la presente proposta al Ministero dell'Economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione, nel sito informatico di cui all'art. 1 comma 3 del D. Lgs. 360/1998, a norma del vigente art. 13 del DL 201/2011 convertito con modifiche dalla legge 214/2011;
9. Di dare atto che, ai sensi del comma 15-ter del medesimo articolo 13 del DL 201/2011 la deliberazione acquista efficacia dalla data di pubblicazione nel predetto sito a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno cui la delibera si riferisce;
10. Di pubblicare la presente deliberazione, con tutti i suoi allegati:
 - sul sito internet del Comune, sezione Tributi;
 - all'Albo Pretorio del Comune;
11. Di dichiarare l'atto derivante dalla presente proposta con distinta votazione, ravvisatane l'urgenza, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.

L'ISTRUTTORE
Il Funzionario Ufficio Tributi
F.to Dott.ssa Caterina Bracalente

Il SEGRETARIO GENERALE
F. to Dott. Dino Vesprini

La presente seduta si svolge in modalità di videoconferenza secondo quanto previsto dal DL n. 18 del 17.03.2020 all'art. 73 nonché in conformità a quanto disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio comunale n. 6 del 07.04.2020; si dà altresì atto che il Segretario Generale ed il Presidente del Consiglio comunale assistono alla seduta dalla sede Municipale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminato il sopra riportato documento istruttorio;

Ritenuto di condividere le conclusioni cui giunge l'istruttoria;

Richiesti e formalmente acquisiti il pareri previsti dall'ordinamento delle autonomie locali per il perfezionamento dell'atto deliberativo;

Visti i decreti del sindaco nn.1 del 29/01/2018, 13 del 7/11/2018, 14 del 27/12/2018, 10 del 31.12.2019, 2 del 31.1.2020, 3 del 26/2/2020, 4 del 23/3/2020 e 9 del 4/6/2020 con i quali sono stati conferiti gli incarichi dirigenziali attualmente in corso;

Vista la vigente dotazione organica e la struttura organizzativa dell'Ente;

Rilevata la propria competenza in merito;

con voti favorevoli 10, contrari // , astenuti 2 (Petrozzi, Vitturini) resi nelle forme di legge e di Statuto,

DELIBERA

- per le ragioni espresse in premessa, di approvare integralmente quanto proposto e contenuto nel surriportato documento istruttorio;
- Con successivi voti favorevoli 10, contrari // , astenuti 2 (Petrozzi, Vitturini) espressi dal collegio deliberante, la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del Testo Unico degli EE.LL., approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, pubblicato in G.U. 227 del 28.9.2000 - Suppl. Ordinario n.162.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta **n.ro 1150 del 22/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente **Dott. VESPRINI DINO** in data **14/07/2020**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla

regolarità contabile sulla proposta **n.ro 1150 del 22/06/2020** esprime parere **FAVOREVOLE**

Parere firmato dal Dirigente **Dr.ssa FANESI IRAIDE** in data **16/07/2020**

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott. CATALINI GIUSEPPE

Segretario Generale
Dott. VESPRINI DINO

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1659

Ai sensi dell'art. 124 del T.U. 267/2000 il Responsabile della Pubblicazione **Dott. VESPRINI DINO** attesta che in data **05/08/2020** si è proceduto alla pubblicazione sull'Albo Pretorio.

Nota di pubblicazione firmata da **Dott. VESPRINI DINO** il **05/08/2020**.

La Delibera è esecutiva ai sensi ex art. 134, comma 4 del T.U.E.L..

Allegato sub a) alla proposta di deliberazione consiliare n. 1150 del 22.06.2020

Tariffe TARI 2019 utenza domestica			
Numero componenti	Quota fissa € al mq	Quota variabile € / anno	Tariffa complessiva annua
1	0,92791	41,6159	$(0,92791 * mq) + 41,6159$
2	1,01422	80,01683	$(1,01422 * mq) + 80,01683$
3	1,10054	102,70018	$(1,10054 * mq) + 102,70018$
4	1,18686	131,81344	$(1,18686 * mq) + 131,81344$
5	1,26239	156,99731	$(1,26239 * mq) + 156,99731$
6 o più	1,32712	178,38574	$(1,32712 * mq) + 178,38574$

Tariffe TARI 2019 utenza non domestica

N.	TIPOLOGIA ATTIVITA' ai sensi DPR 158/99	Quota fissa € al mq	Quota var. € al mq	TARIFFA per mq
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	1,7234	1,3494	3,0728
2	Cinematografi e teatri	1,5631	1,2206	2,7836
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	1,7234	1,3562	3,0795
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2,9658	2,2987	5,2645
5	Stabilimenti balneari	1,4428	1,1148	2,5576
6	Esposizioni, autosaloni	1,3226	1,0239	2,3465
7	Alberghi con ristorante	4,3285	3,3735	7,7020
8	Alberghi senza ristorante	3,4067	2,6445	6,0512
9	Case di cura e riposo	3,5670	2,7836	6,3505
10	Ospedali	3,2864	2,5598	5,8462
11	Uffici, agenzie	3,8876	3,0175	6,9051
12	Banche, istituti di credito, studi professionali	2,0440	1,5867	3,6307
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	3,6872	2,8649	6,5521
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	3,8475	3,0005	6,8481
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	2,8856	2,2580	5,1437
16	Banchi di mercato beni durevoli	4,3285	3,3565	7,6850
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	3,9277	3,0514	6,9791
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2,9658	2,3055	5,2713
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	3,4868	2,7191	6,2060
20	Attività industriali con capannoni di produzione	1,2825	0,9934	2,2759
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	1,7234	1,3562	3,0795
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	9,1178	7,1033	16,2212
23	Mense, birrerie, amburgherie	10,7009	8,3405	19,0414
24	Bar, caffè, pasticceria	7,8554	6,1164	13,9717
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	5,9717	4,6517	10,6234
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	5,9717	4,6449	10,6166
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	11,8672	9,2322	21,0994
28	Ipermercati di generi misti	5,8915	4,5805	10,4720
29	Banchi di mercato generi alimentari	13,9473	10,8494	24,7967
30	Discoteche, night-club	2,9658	2,3055	5,2713
4B	Aree ferroviarie, portuali, grandi impianti, parcheggi, depositi all'aperto	1,4829	1,1494	2,6323
4A	Palasport	1,4829	1,1494	2,6323